RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

In particolare, la direttiva 2014/28/UE dispone la rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 7 del 1997.

In tale ottica, lo schema di decreto - anche sulla base della diversa c ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 - dispone l'abrogazione del citato decreto n. 7 del 1997, riprendendone gran parte dei contenuti

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dei principi di delega di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 19 febbraio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

L'articolato si compone di 42 articoli, contenuti in n. 7 Capi, e, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall'1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell'esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42.

L'articolato medesimo contiene, infine, 5 Allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

L'articolo 1 (Ambito di applicazione) provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento, operando le necessarie esclusioni. Tra gli altri, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli esplosivi e le munizioni destinati ad essere usati dalle Forze armate e di polizia, nonché le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione

che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.

L'articolo 2 (Definizioni) indica le definizioni rilevanti, in aderenza a quelle fornite dalla direttiva comunitaria di riferimento, ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 3 (Libera circolazione e messa a disposizione sul mercato) chiarisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame. *A contrario* se ne deduce la legittimità di tutte le attività indicate che abbiano ad oggetto esplosivi conformi a detti requisiti essenziali di sicurezza .

L'articolo 4 (Obblighi dei fabbricanti) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di esplosivi per uso civile sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 5 (Rappresentanti autorizzati) consente al fabbricante di nominare, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante che è autorizzato ad eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante stesso.

L'articolo 6 (Obblighi degli importatori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori degli esplosivi per uso civile sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 7 (Obblighi dei distributori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori degli esplosivi per uso civile, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 8 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori) stabilisce i casi in cui l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante, e cioè quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.

L'articolo 9 (Identificazione degli operatori economici) stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare alle autorità di sorveglianza l'operatore economico che abbia fornito loro o cui abbiano fornito esplosivi, nonché l'obbligo di conservazione, per un periodo di tempo pari a dieci anni, di tali informazioni.

L'articolo 10 (Trasferimenti di esplosivi) disciplina la procedura da seguire per il trasferimento degli esplosivi per uso civile da e verso uno Stato membro in conformità a quanto previsto dalla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004.

L'articolo 11 (Transito di esplosivi) disciplina gli obblighi che l'operatore economico responsabile del trasferimento è tenuto ad adempiere in caso di transito degli esplosivi nel territorio di altri Stati membri.

L'articolo 12 (Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro) subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla-osta del prefetto competente territorialmente per il luogo di destinazione. L'autorizzazione ed il nulla-osta devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Sono elencati gli elementi che la domanda per il rilascio del citato nulla-osta deve contenere, e che, nel caso di trasferimento tra armaioli, risulta più semplificata, come peraltro richiesto dalla direttiva.

L'articolo 13 (Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro) disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente.

L'articolo 14 (Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal decreto, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

Analogamente, al comma 3, si prevede la possibilità per il Ministro dell'interno di disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna - per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare - degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Si tratta - per entrambe le misure di cautela di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 - di disposizioni già previste dal D. Lgs. n. 7/1997 all'articolo 12, commi 1 e 2, ed entrambe sono state trasfuse nel testo in esame in quanto rispondenti all'articolo 13 della direttiva di riferimento e, in sostanza, all'esigenza di disporre di strumenti di intervento, laddove siano posti in pericolo beni giuridici fondamentali quali la sicurezza e l'incolumità pubbliche.

L'articolo 15 (Scambio di informazioni) disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni. Si dispone che per quel che concerne le informazioni di carattere ammnistrativo connesse alla singola operazione provvedano i prefetti, mentre ogni altra informazione sarà resa disponibile dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che curerà i rapporti con la Commissione europea.

L'articolo 16 (Identificazione e tracciabilità degli esplosivi) impone agli operatori economici di aderire ad un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, secondo quanto previsto dagli

articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante "Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile" e successive modifiche e integrazioni.

La direttiva che si va a recepire prevede peraltro che detto sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi non si applichi ad alcuni tipi di esplosivi. La disposizione in argomento, tuttavia, (art. 15) non necessita di recepimento, essendo le relative previsioni già contenute nell'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8.

L'articolo 17 (Licenza o autorizzazione) impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Non sono recepiti, in quanto già presenti nel nostro ordinamento, gli articoli 17 e 18 della direttiva. In particolare, in relazione alla capacità tecnica degli operatori economici, oltre alle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione al TULPS che richiedono il possesso di una particolare abilitazione tecnica (artt. 101 e ss), è prevista, all'articolo 38, comma 1, dello schema di decreto, l'emanazione di un D.P.R., con il quale rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 dello stesso Regolamento (R.D. n. 635/1940), riguardante proprio l'abilità tecnica di coloro che intendano fabbricare esplosivi di qualsiasi specie.

Quanto al sequestro di esplosivo oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti, le norme corrispondenti sono contenute nel c.p.p. (Artt. 252 e 321).

L'articolo 18 (Presunzione di conformità degli esplosivi) ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento, secondo cui gli esplosivi ,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'Allegato II del decreto in esame.

L'articolo 19 (Procedure di valutazione della conformità), dopo aver stabilito che gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II del decreto in esame, elenca, a tal fine, le specifiche procedure necessarie per conseguire la conformità, sia per la produzione in serie che per la produzione di un esemplare unico.

Il comma 3 stabilisce, altresì, che l'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 20 (Dichiarazione di conformità UE) prevede specifiche indicazioni circa la struttura e le caratteristiche della dichiarazione di conformità

UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 21 (Principi generali della marcatura CE) ribadisce che la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello contenuto nell'Allegato V.

L'articolo 22 (Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE) indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della "marcatura CE" prevista dalla direttiva di riferimento. Viene altresì introdotto il divieto di apporre una marcatura o un'iscrizione ingannevole o non leggibile, sanzionato all'articolo 37, comma 7.

L'articolo 23 (Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica) disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore degli "Organismi di valutazione della conformità" degli esplosivi per uso civile che si stabiliranno nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. In particolare, è richiesto, per l'espletamento dell'attività di certificazione suddetta da parte di enti pubblici e privati, il rilascio di un'autorizzazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Commissione consultiva centrale per le materie esplodenti. Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, attualmente individuato in ACCREDIA, che rilascia apposito certificato di accreditamento, nonché è individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica degli organismi in questione alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, sempre in aderenza alle disposizioni della direttiva di riferimento, si stabiliscono i termini temporali, superati i quali un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l'autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell'UE.

Con detta disposizione sono recepiti anche gli articoli 31 e 32 della direttiva comunitaria.

L'articolo 24 (Modifica delle notifiche) prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso Dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. Detta disposizione recepisce anche l'articolo 34 della direttiva.

L'articolo 25 (Prescrizioni relative agli organismi notificati) stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista all'articolo 23, comma 1, e della

successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L'organismo di valutazione della conformità opera in modo indipendente rispetto ai soggetti richiedenti ed assicura l'esame imparziale di ogni singolo prodotto verificato.

L'articolo 26 (Controllo degli organismi notificati) stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento, attualmente individuato in ACCREDIA, provveda al controllo degli organismi notificati. Le modalità del controllo saranno definite in un'apposita convenzione tra lo stesso MISE, il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza e il citato organismo nazionale di accreditamento.

L'articolo 27 (Presunzione di conformità degli organismi notificati), in relazione ad un principio sancito dalla direttiva di riferimento, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.

L'articolo 28 (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati) stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata. Affiliate e subappaltatori, al pari degli organismi notificati, devono essere in possesso sia dell'autorizzazione del Capo della Polizia che del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA, entrambi previsti dall'articolo 23 del testo.

L'articolo 29 (Obblighi operativi degli organismi notificati) prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto di valutazione ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità relativa ad un prodotto, come il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.

In tema di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati (articolo 37 della direttiva) non si è ritenuto di specificare nel testo in esame l'autorità giurisdizionale competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni degli organismi notificati, in quanto il relativo gravame seguirà le regole ordinarie di attribuzione al giudice ordinario, trattandosi di attestazioni/certificazioni tecniche rese agli operatori economici a fronte del pagamento di un corrispettivo e previo positivo riscontro della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza dell'esplosivo.

L'articolo 30 (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati) stabilisce determinati obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità, nonché di informazione agli altri organismi notificati che svolgono attività simili.

L'articolo 31 (Coordinamento degli organismi notificati) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati, affinché questi ultimi partecipino ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione istituito in ambito UE e coordinato dalla Commissione europea.

L'articolo 32 (Sorveglianza del mercato), in linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti, assegna a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile. A tal fine, si attribuisce al Prefetto, con la collaborazione di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, il potere di adottare misure volte ad effettuare periodiche ispezioni nei luoghi di fabbricazione, deposito e vendita degli esplosivi, l'eventuale prelievo di campioni di esplosivi per la relativa sottoposizione a prove ed analisi, il ritiro od il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. I costi relativi alle prove ed alle analisi volte ad accertare la sicurezza del prodotto sono posti a carico degli operatori economici interessati solo in caso di accertata non conformità del prodotto stesso.

Al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale.

L'articolo 33 (Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi) riporta, in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente.

L'articolo 34 (Procedura di salvaguardia) assolve alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'articolo 35 (Esplosivi conformi che presentano un rischio) prevede, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le altre procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 36 (Non conformità formale) stabilisce i casi di non conformità formale degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 37 (Disciplina sanzionatoria) prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame. In particolare il

comma 1 introduce le sanzioni penali per la mancata conservazione dei dati; il comma 2 sanziona in via amministrativa la violazione degli obblighi di informazione cui sono tenuti gli operatori economici. Il comma 3 introduce una modifica all'articolo 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 8/2010 volta a sanzionare la mancata adozione di misure di "Disaster recovery" del sistema informatico di tracciamento degli esplosivi. La disposizione è ben coerente con la direttiva di riferimento che , all'articolo 15, prevede che i dati debbano essere protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentale o dolosa.

L'articolo 38 (Disposizioni transitorie e finali) - anche avuto riguardo alle analoghe disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 - decreto che è interamente abrogato dal provvedimento in esame – contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa al decreto in argomento, anche attraverso il rinvio ai necessari regolamenti e decreti ministeriali. In particolare, si prevede al comma 1, come già anticipato, l'emanazione di un D.P.R. con il quale rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 del Regolamento di esecuzione al TULPS, concernente la capacità tecnica di coloro che intendano fabbricare materie esplodenti; al comma 2 è prevista l'emanazione di uno o più D.P.R necessari per aggiornare le vigenti disposizioni regolamentari e renderle aderenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite e alle norme introdotte dal decreto che si illustra, anche ai fini della detenzione e del deposito. A tal riguardo, per evitare vuoti normativi, si dispone la perdurante vigenza di talune disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 - che è anch'esso abrogato dal decreto legislativo in esame, unitamente al decreto legislativo n. 7 del 1997 - sino alla data di entrata in vigore dei cennati regolamenti.

Il rinvio ai necessari provvedimenti di attuazione non pregiudica il recepimento nei termini previsti della direttiva di riferimento, in quanto la normativa comunitaria è integralmente recepita nello schema di decreto legislativo.

Tra le norme transitorie si evidenziano quelle contenute ai commi 4 e 5, che rispettivamente confermano la legittimità dell'immissione sul mercato – fino al 20 aprile 2016 - degli esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e la validità dei certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE.

Il comma 6, infine, per esigenze di coordinamento normativo, stabilisce che i richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.

L'articolo 39 (Disposizioni tariffarie) dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 – quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato - ad un sistema tariffario. Le tariffe in questione – da individuarsi con decreto del Ministro

dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono aggiornate ogni due anni.

L'articolo 40 (Disposizioni finanziarie) stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 41 (Abrogazioni) stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatta salva l'ultrattività di talune disposizioni dello stesso decreto disposta dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.

L'articolo 42 (Entrata in vigore) fissa la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

L'Allegato I contiene un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

L'Allegato II (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni esplosivo per uso civile deve soddisfare per l'apposizione della "marcatura CE", secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

L'Allegato III (Procedure di valutazione della conformità), previsto all'articolo 19, comma 2, in linea con la direttiva di riferimento, disciplina le sei procedure valutazione della conformità, le relative formalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.

L'Allegato IV (Dichiarazione di conformità UE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità UE, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante ed attestante che un determinato esplosivo per uso civile rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

L'Allegato V (Marcatura CE), infine, riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui all'Allegato II al Regolamento medesimo.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Rifusione)	**Norme di attuazione nell'ordinamento nazionale** **Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Rifusione).**
Art. 1 Ambito di applicazione	Art. 1 dello schema di decreto legislativo;
Art. 2 Definizioni	Art. 2 dello schema di decreto legislativo;
Art. 3 Libera circolazione	Art. 3 dello schema di decreto legislativo;
Art. 4 Messa a disposizione sul mercato	Art. 3 dello schema di decreto legislativo;
Art. 5 Obblighi dei fabbricanti	Art. 4 dello schema di decreto legislativo;
Art. 6 Rappresentanti autorizzati	Art. 5 dello schema di decreto legislativo;
Art. 7 Obblighi degli importatori	Art. 6 dello schema di decreto legislativo;
Art. 8 Obblighi dei distributori	Art. 7 dello schema di decreto legislativo;
Art. 9 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	Art. 8 dello schema di decreto legislativo;
Art. 10 Identificazione degli operatori economici	Art. 9 dello schema di decreto legislativo;
Art. 11 Trasferimenti di esplosivi	Artt. 10 e 11 dello schema di decreto legislativo;
Art.12 Trasferimenti di munizioni	Artt. 12 e 13 dello schema di decreto legislativo;
Art. 13 Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica	Art. 14 dello schema di decreto legislativo;
Art. 14 Scambio di informazioni	Art. 15 dello schema di decreto legislativo;
Art. 15 Identificazione e tracciabilità degli esplosivi	Art. 16 dello schema di decreto legislativo;

Art. 16 Licenza o autorizzazione	Art. 17 dello schema di decreto legislativo;
Art. 17 Concessione di licenza delle atività manufatturiere	Disposizioni già esistenti nell'ordinamento interno Art. 38, comma 2, dello schema di decreto legislativo;
Art. 18 Sequestri	Disposizioni già esistenti nell'ordinamento interno
Art. 19 presunzione di conformità degli esplosivi	Art. 18 dello schema di decreto legislativo;
Art. 20 Procedure di valutazione della conformità	Art. 19 dello schema di decreto legislativo;
Art.21 Dichiarazione di conformità UE	Art. 20 dello schema di decreto legislativo;
Art. 22 Principi generali della marcatura CE	Art. 21 dello schema di decreto legislativo;
Art. 23 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	Art. 22 dello schema di decreto legislativo;
Art. 24 Notifica	Art. 23 dello schema di decreto legislativo;
Art. 25 Autorità di notifica	Art. 23, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
Art. 26 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	Art. 23, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
Art. 27 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 24, comma 2, dello schema di decreto legislativo;
Art. 28 Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 25 dello schema di decreto legislativo;
Art. 29 Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità	Art. 27 dello schema di decreto legislativo;
Art. 30 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 28 dello schema di decreto legislativo
Art. 31 Domanda di notifica	Art. 23 dello schema di decreto legislativo
Art. 32 Procedura di notifica	Art. 23 dello schema di decreto legislativo
Art. 33 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 34 Modifica delle notifiche	Art. 24 dello schema di decreto legislativo;
Art. 35 Contestazione della competenza degli organismi notificati	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 36 Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 29 dello schema di decreto legislativo;
Art. 37 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Desumibile dalle norme vigenti;
Art.38 obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 30 dello schema di decreto legislativo;

Art. 39 Scambio di esperienze	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art.40 Coordinamento degli organismi notificati	Art. 31 dello schema di decreto legislativo;
Art. 41 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo degli esplosivi che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 32 dello schema di decreto legislativo;
Art.42 Procedura a livello nazionale per gli esplosivi che presentano rischi	Art. 33 dello schema di decreto legislativo;
Art. 43 Procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 34 dello schema di decreto legislativo;
Art. 44 Esplosivi conformi che presentano un rischio	Art. 35 dello schema di decreto legislativo;
Art. 45 Non conformità formale	Art. 36 dello schema di decreto legislativo;
Art. 46 Delega di potere	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 47 Esercizio della delega	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 48 Atti di esecuzione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 49 Procedura di Comitato	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 50 Sanzioni	Art. 37 dello schema di decreto legislativo;
Art. 51 Disposizioni transitorie	Art. 38 dello schema di decreto legislativo;
Art. 52 Recepimento	Art. 40 dello schema di decreto legislativo;
Art. 53 Abrogazione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Art. 54 Entrata in vigore e applicazione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;
Allegato 1 Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite	Allegato 1 dello schema di decreto legislativo;
Allegato 2 Requisiti essenziali di sicurezza	Allegato 2 dello schema di decreto legislativo;
Allegato 3 Procedure di valutazione della conformità	Allegato 3 dello schema di decreto legislativo;
Allegato 4 Dichiarazione di conformità UE	Allegato 4 dello schema di decreto legislativo;
Allegato 5 Parte A: Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive; Parte B: Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno;

Allegato 6 Tabella di concordanza	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.

RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 40 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di neutralità finanziaria: dall'applicazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 38 e 41, si specifica che esse non producono oneri per la finanza pubblica, in quanto norme di carattere ordinamentale o procedurale. Per le altre disposizioni si rappresenta quanto segue:

- l'articolo 23, comma 2, prevede che l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione della conformità possa essere rilasciata anche a centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato; **la copertura delle spese relative a dette procedure è assicurata dal sistema tariffario, introdotto dall'articolo 39 del testo. Detta disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tariffe – da aggiornarsi ogni biennio - e che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia abrogato il decreto ministeriale 1 luglio 2003.**
- l'articolo 26 prevede che l'organismo nazionale di accreditamento - attualmente ACCREDIA - provveda al controllo degli organismi notificati. Accredia è un'associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, designata quale organismo nazionale di accreditamento con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2009. Le modalità del controllo sugli organismi notificati saranno definite in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza e ACCREDIA. **La convenzione non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto è a titolo gratuito per le amministrazioni dello Stato, mentre ACCREDIA, come già in altre convenzioni in essere, applicherà un proprio tariffario a fronte dello svolgimento dell'attività di accreditamento degli organismi che ne faranno richiesta.**

- l'articolo 29, comma 2, prevede che le valutazioni di conformità siano eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Come già sopra specificato, gli oneri per far eseguire la valutazione di conformità sono a carico degli operatori economici privati che la chiederanno e che sosterranno i relativi costi attraverso il pagamento di tariffe proporzionate al servizio.
- l'articolo 32, comma 3, prevede che l'autorità di sorveglianza del mercato, individuata nel Prefetto, attui detta sorveglianza mediante la predisposizione di un piano contenente le misure volte ad effettuare periodiche ispezioni nonché a prelevare, se del caso, campioni di prodotti da sottoporre ad analisi. Le ispezioni, in particolare, consistenti nell'accesso ai luoghi di produzione e vendita degli esplosivi per uso civile, effettuate dalle Forze di polizia, delegate dal Prefetto, che operano nell'ambito delle competenze istituzionali, non subiranno modifiche o incrementi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e si svolgeranno secondo le cadenze temporali e le esigenze che emergeranno in sede di predisposizione del piano di sorveglianza del mercato. Inoltre, si precisa che l'attività di controllo è già in corso in relazione alle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che affidano al prefetto la competenza autorizzatoria e la conseguente attività di controllo sugli esplosivi per uso civile. Il prefetto si avvale, altresì, della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza. La disposizione non comporta oneri: la Commissione tecnica territoriale suddetta opera presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive in materia di sostanze esplodenti (articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 novembre 2014). La stessa disposizione, peraltro, fa proprio riferimento all'attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato come attività rientrante nelle specifiche attribuzioni della citata Commissione .

  Si soggiunge che per le attività della Commissione la norma di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito nella legge n. 146/2014, esclude la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, prevedendo altresì che le attività relative siano svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

  Per le attività inserite nel piano di sorveglianza del mercato e attribuite ai sensi del comma 3, primo periodo, dell'articolo 32 dello schema di decreto agli organi della Polizia di stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si specifica che non sussistono oneri per la finanza

pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali rientranti nell'ambito della precipua attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per quanto concerne, in particolare, l'attività di prelievo dei campioni, si stima che gli stessi possano consistere, nell'arco di un anno, in 10, per un costo di circa 5.000,00 euro ciascuno, pari a circa 50.000 euro totali.

Per le prove e le analisi dei campioni prelevati, **quando non siano a carico degli operatori economici,** la copertura finanziaria concernente i costi dei laboratori si rinviene nel capitolo 2624 PG01 " Spese per i servizi speciali di Pubblica Sicurezza etc", che per l'anno 2016 presenta uno stanziamento iniziale di bilancio pari a € 519.521,00. A regime si assicura copertura finanziaria nell'ambito delle dotazioni complessive del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine Pubblico e Sicurezza". Al riguardo, si precisa che il capitolo 2624 PG01 afferisce a tipologie di spesa inerenti a particolari e speciali servizi, senza fornire alcun dettaglio. Già, infatti, resta imputata a detto capitolo 2624 pg 01, ad esempio, la distruzione delle sostanze psicotrope oggetto di sequestro amministrativo che appare fattispecie assimilabile a quella di che trattasi.

Le attività di cui al comma 6, concernenti la predisposizione di un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi per uso civile a livello nazionale, nonché la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi per uso civile, non comportano oneri, trattandosi di attività istituzionale che viene già svolta nell'ambito dell'ordinaria attività di prevenzione e controllo posta in essere dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per quanto riguarda le previsioni di cui agli articoli 33, comma 1, e 35, comma 1, premesso che l'attività di valutazione è condotta con le stesse modalità e con le medesime risorse previste dall'articolo 32 (Commissione tecnica territoriale in materia di esplodenti, organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e premesso che la norma (art. 33) prevede altresì la collaborazione degli operatori, si rappresenta che, nel caso estremo di necessità di richiamo o di ritiro dal mercato dell'esplosivo, gli oneri graveranno sull'operatore economico, come pure graveranno sul medesimo operatore gli oneri in caso di accertata non conformità di un esplosivo a seguito di prelievo e di sottoposizione a prove ed analisi, come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 4. Trattasi infatti di fattispecie speculari, poiché il richiamo o il ritiro dal mercato può determinarsi o su iniziativa del Prefetto (artt. 33 e 35), allorché il prodotto presenti un rischio per la salute e l'incolumità delle persone, o all'esito dei controlli e delle ispezioni

come previsto dall'articolo 32 in sede di attuazione del piano di sorveglianza del mercato.

2 febbraio 2016

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico

Titolo:**Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile".**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1)Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/28/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

B) Gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono:

- la tutela e la sicurezza del mercato dal rischio di immissione di esplosivi per uso civile non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e degli utilizzatori finali di detti prodotti;
- una maggiore qualificazione degli operatori economici, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Viceversa, esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e degli utilizzatori finali.

3)Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo proposto abroga, recependone gran parte dei contenuti, il vigente decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7, recante "Attuazione della direttiva 1993/15/CEE relativa all'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile" e, nel contempo, per esigenze di coordinamento amministrativo, dispone espressamente che i richiami al predetto decreto n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al decreto in esame.

Lo schema di provvedimento, pertanto, - anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 - dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997.

Nell'abrogare il suddetto decreto legislativo, lo schema di decreto ha anche effetti innovativi, poiché risultano specificati in dettaglio, in aderenza alle disposizioni del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli obblighi degli operatori economici, e viene introdotta una disciplina riguardante la sorveglianza del mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile.

Inoltre lo schema di decreto abroga altresì il regolamento di esecuzione del decreto n. 7 del 1997 di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272; tuttavia è disposta l'ultrattività di talune disposizioni di detto D.M. sino all'entrata in vigore dei necessari regolamenti attuativi (D.P.R.). per evitare vuoti normativi.

4)Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

6)Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano alla normativa europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni di:

- organismo nazionale di accreditamento nonché di vigilanza del mercato, individuato in ACCREDIA, unico organismo nazionale di accreditamento, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;
- organismo di valutazione della conformità, cioè l'organismo che svolge l'attività di valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è ricorso a tale tecnica.

4)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo abroga espressamente il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7, disponendo altresì che i richiami a tale decreto, ove contenuti in altre disposizioni di legge, devono intendersi riferiti al decreto in esame.

E' inoltre prevista l'abrogazione anche del D.M. 19 settembre 2002, n.272 che costituisce il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 7 /1997.

5)Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo. Il provvedimento contiene, altresì, all'articolo 38 disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la commercializzazione di prodotti realizzati sulla base di autorizzazioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di regolamento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Sono previsti provvedimenti attuativi discendenti, in particolare decreti del Presidente della Repubblica e un decreto interministeriale.

8)Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite

elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

RELAZIONE AIR

Allegato file contenente scheda di impact assessment.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile".

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il provvedimento recepisce la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 1993/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

La direttiva in argomento, nel realizzare la rifusione della direttiva 1993/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*.

In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. L'uno pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi; l'altra reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Il decreto legislativo in esame consente, dunque, di procedere all'adeguamento delle disposizioni nazionali a tali atti normativi comunitari e, conseguentemente, di armonizzare l'intero sistema, eliminando incertezze interpretative.

A) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che siano immessi sul mercato esplosivi per uso civile pericolosi per la salute e l'incolumità degli

operatori professionali e dei consumatori, in quanto non conformi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie.
Il provvedimento in esame, inoltre, individuando precisi obblighi a carico dei diversi operatori economici della filiera e prevedendo misure sanzionatorie in caso di inottemperanza degli stessi, induce alla produzione di prodotti maggiormente sicuri. Conseguentemente, il fabbricante, l'importatore e il distributore che forniscono prodotti conformi saranno esenti dalla responsabilità connessa agli eventuali danni alle persone o alle cose dall'immissione sul mercato di prodotti non sicuri.

B) *L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo consiste in una maggiore qualificazione degli operatori economici, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato maggiormente sicuro; tale vantaggio è di natura eminentemente qualitativa e non è suscettibile di quantificazioni numeriche.

Nel medio e lungo periodo i risultati attesi concernono:
- la realizzazione di un'efficace azione di sorveglianza del mercato;
- una maggiore sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- una maggiore tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e degli utilizzatori finali di detti prodotti;

C) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati come indicatori:
- numero dei provvedimenti emanati dall'autorità di sorveglianza del mercato (richiami o ritiri dal mercato di prodotti non conformi);
- numero dei provvedimenti di carattere sanzionatorio emessi dalle Forze dell'ordine (ad es. sequestri di materiale illecito, denunce,).
- numero degli incidenti provocati dall'utilizzo di esplosivi per uso civile.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un triennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) *L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i Ministeri dell'Interno e dello Sviluppo Economico, l'ente unico nazionale di accreditamento, gli organismi notificati e gli operatori commerciali nel settore degli esplosivi per uso civile, nonché gli utilizzatori finali.
I destinatari finali si identificano in 105 Prefetture, 1322 imprese che operano nel settore, gli utilizzatori finali non sono quantificabili.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state effettuate le necessarie consultazioni - nel corso dei lavori di un tavolo tecnico, istituito presso questo Ministero - con l'ANPAM ed i principali operatori economici nazionali.

Le associazioni hanno prodotto osservazioni, anche scritte, le quali, attentamente esaminate nel corso dei lavori del tavolo tecnico, non sono state accolte, poiché ritenute non aderenti alla direttiva in argomento. In particolare, si è ritenuto di non accogliere la richiesta dell'ANPAM di fare riferimento ai numeri ONU al fine di identificare i prodotti, poiché non previsto dalla direttiva in esame. Conseguentemente, si è anche ritenuto di non accogliere la richiesta della medesima Associazione relativa all'inserimento, tra i prodotti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento, dei "bossoli innescati", delle "cartucce tecniche – fissachiodi/mattazione", delle "cartucce a salve e cartucce tecniche" e degli "inneschi", facendo riferimento ai rispettivi numeri ONU.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo, essendo attuativo di direttiva, è intervento "necessitato".

Si è reputato che, in assenza del citato intervento regolatorio, gli esplosivi per uso civile italiani, non essendo conformi al diritto comunitario, avrebbero sofferto limitazione di vendita in ambito europeo, con inevitabili pregiudizi per le attività commerciali nazionali.

Il mancato intervento avrebbe impedito il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

E' stata valutata la soluzione di un intervento modificativo "a pettine " del decreto legislativo vigente n. 7/1997 – in luogo dell'intervento regolatorio che si propone – che è stato scartato in ragione della complessità dell'intervento e delle considerevoli modifiche da introdurre nell'ordinamento.
Anche all'esito della consultazione avviata con con l'ANPAM e con i principali operatori economici nazionali è stato valutato che l'intervento normativo proposto era l'unico in grado di conseguire gli obiettivi di sicurezza del mercato e di efficacia ed efficienza delle procedure di controllo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione..

I vantaggi derivanti dall'introduzione nell'ordinamento italiano della disciplina recata dallo schema di decreto legislativo sono stati esplicitati già in sede di valutazione dell'impatto della direttiva europea. La direttiva e il sistema che essa introduce giovano al miglioramento delle condizioni del mercato, realizzando una maggiore parità tra i diversi concorrenti, nonchè dell'attività di vigilanza del mercato stesso.
A livello nazionale, l'intervento normativo è stato preceduto dal confronto tecnico con i rappresentanti dei diversi Dicasteri competenti in materia, con l'Ampam ed i principali operatori economici nazionali.
L'intervento regolatorio, lungi dal comportare svantaggi, presenta il vantaggio di adeguare l'ordinamento interno a quello unionale, impedendo l'immissione sul mercato di prodotti non sicuri e/o non conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché di semplificare la procedura di accreditamento degli organismi notificati.
Ulteriori vantaggi sono quelli derivanti da una più efficace attività di vigilanza del mercato.
L'intervento non comporta aggravi o costi aggiuntivi, per lo meno per coloro che già operano in maniera responsabile, adempiendo agli specifici obblighi posti a carico degli operatori della filiera economica. Infatti, gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi al rilascio del marchio CE, restano invariati in quanto già previsti dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 2003 (Direttiva 1993/15/CEE e decreto legislativo di attuazione n. 7/1997).
Anche le procedure di accreditamento dell'organismo di valutazione della conformità sono già previste dalla normativa vigente. Con lo schema di decreto legislativo, infatti, è stata rivisitata unicamente la procedura di accreditamento, prevedendo l'acquisizione del parere dell'ente unico nazionale di accreditamento in luogo di quello del Comitato tecnico esecutivo. In questo caso è stato privilegiato il criterio del ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, attualmente individuato in ACCREDIA, per la valutazione degli organismi incaricati di esaminare la conformità degli esplosivi. E' una scelta già operata dall'ordinamento italiano in relazione ad altri settori sottoposti alle procedure di valutazione della conformità.
Il costo per l'accreditamento da parte dell'ente unico nazionale di accreditamento è stimata in circa 14 mila euro, da versare al medesimo ente.
Si precisa che, trattandosi di un sistema di nuova istituzione, non sono state ancora effettuate procedure di valutazione, non risultano organismi di valutazione accreditati operanti sul territorio nazionale e gli operatori economici, al momento, si avvalgono di organismi di accreditamento europei.

B) *L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'opzione prescelta produce effetti favorevoli sulle imprese.
In particolare, la semplificazione della procedura per l'istituzione di un organismo di valutazione della conformità consente alle imprese di richiedere il marchio CE anche ad un ente nazionale, evitando di ricorrere ad organismi di valutazione stranieri, con abbattimento dei relativi costi (ad es.: costi di traduzione, spese di viaggio e permanenza in altri paesi dell'Unione europea).

C) *L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese. Per onere informativo si*

intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne gli oneri informativi, i fabbricanti e gli importatori devono conservare e tenere a disposizione delle autorità nazionali la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è immesso sul mercato.
Relativamente ai costi amministrativi, il rilascio del certificato di accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento a favore dell'organismo di valutazione della conformità prevede oneri per circa 14.000,00 euro.
I costi per la procedura di rilascio del marchio si stimano pari a circa 700,00 euro.

D) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici finanziari e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)*

Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori che possano incidere sulle misure di politica economica.
Per quanto concerne la disponibilità delle risorse amministrative e gestionali, l'impianto normativo richiede semplici misure di adeguamento sia da parte delle imprese che della pubblica amministrazione (predisposizione e trasmissione agli Uffici territoriali e alle associazioni di categoria di circolare esplicativa del nuovo testo normativo e pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno).

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La produzione e l'immissione sul mercato di esplosivi per uso civile sicuri e conformi qualifica in maniera senza dubbio positiva gli operatori economici nazionali e li rende certamente più competitivi nel mercato europeo.
Il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti determina sia una maggiore competitività delle imprese a livello dell'unione europea sia un migliore funzionamento del mercato interno.
La previsione di norme specifiche garantisce la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati ed in particolare degli importatori, dei distributori e degli organismi notificati.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si

evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dell'interno e sul Ministero dello sviluppo economico.

B) *Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa mediante circolari esplicative che saranno trasmesse agli Uffici territoriali e alle associazioni di categoria nonché inserite nella specifica sezione del sito internet del Ministero dell'interno.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza triennale, attraverso analisi dei dati forniti periodicamente da parte delle Prefetture e Questure, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, verificando prioritariamente gli effetti sulla sicurezza del mercato attraverso la valutazione degli indicatori.

D) *I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio.
Sulla base dell'analisi dei dati forniti dagli Uffici territoriali e sulla scorta delle osservazioni del comparto produttivo si procederà ad un eventuale intervento correttivo, ai sensi dell'art. 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

E) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Sulla base delle valutazioni tecnico-applicative degli uffici delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione, si procederà, con cadenza triennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto normativo, nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove procedure introdotte, al fine di verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi.

****

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto:

- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non estende l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalla citata direttiva;
- non introduce né mantiene sanzioni, procedure o meccanismi più gravosi o complessi di quelli necessari per l'attuazione della predetta direttiva ma, viceversa, comporta una semplificazione della procedura di cui *supra* alla sezione 5, punto A).

Pertanto i livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto di recepimento sono stati rispettati.